

3 1443 13/10/2020

0,00 **T5Y20L001443000YG**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5Y

**ASSOCIAZIONE
"FAMIGLIA MISSIONARIA DELLA
REDENZIONE odv"**

via A Speroni n. 14/C, c/o Casa Santa Maria Chiara Nanetti
45100 Rovigo

c.f. 93023260297

Verbale di Assemblea del 18 settembre 2020

In data 18 settembre 2020, alle ore 10.00, si è riunita presso la sede legale via A Speroni n. 14/C, c/o Casa Santa Maria Chiara Nanetti 45100 Rovigo, l'Assemblea dell'Associazione **"FAMIGLIA MISSIONARIA DELLA REDENZIONE odv"**, per discutere e deliberare sul seguente unico punto all'ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente Suor Ndayininahaze Julie che, constatata la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, dichiara l'Assemblea in sede ordinaria validamente costituita in prima convocazione e chiama a fungere da segretaria verbalizzante della seduta Suor Bassani Pierina, che accetta.

La Presidente dichiara pertanto l'assemblea valida a deliberare e informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria, al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore. Verificato che tutti i presenti sono edotti sull'unico punto indicato nell'ordine del giorno, procede alla lettura della bozza dello statuto.

Ricorda poi che la modifica è fondamentale per chiedere l'iscrizione al Registro regionale del volontariato, ritenendo di averne i requisiti e quindi al futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

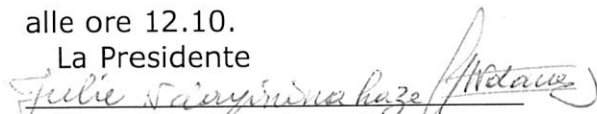
L'Assemblea partecipa alla discussione, articolo per articolo, della bozza di statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione di quello ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea *all'unanimità* delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, e delibera che l'Associazione continuerà ad essere soggetta al D.Lgs. 460/97, sino alla abrogazione del decreto stesso.

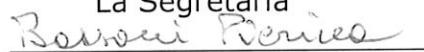
La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) e non soggetta ad imposta di registro (ex art.82, c.3 del Codice del Terzo settore) e incarica la Presidente a procedere alla iscrizione presso il Registro Regionale del volontariato e, in caso di rifiuto, successivamente al RUNTS.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.10.

La Presidente


(Suor Ndayininahaze Julie)

La Segretaria


(Suor Bassani Pierina)

ASSOCIAZIONE
"FAMIGLIA MISSIONARIA DELLA REDENZIONE ODV"
via A Speroni n. 14/C, c/o Casa Santa Maria Chiara Nanetti
45100 Rovigo
c.f. 93023260297

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: FAMIGLIA MISSIONARIA DELLA REDENZIONE ODV, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. D'ora in poi sarà indicata come Associazione.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione, operante senza fini di lucro, ha sede legale nel comune di Rovigo.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma, con delibera assembleare, l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale, di ispirazione cristiana, si riconosce negli scopi benefici e caritatevoli, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017) sono le seguenti:

- interventi e servizi sociali: attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che, sia in Italia che all'estero, la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n.

Julie Volagjinnahaze

328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112) (art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 lettera a).

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 lettera u);
- educazione, istruzione, formazione, attività culturali dirette ad arrecare benefici a soggetti versanti in specifiche condizioni di bisogno sociale, oltre a componenti di "collettività estere", con iniziative di promozione umana e cristiana anche in territorio di missione, con l'obiettivo della valorizzazione della persona ed inserimento sociale, valorizzando le capacità specifiche, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 lettera d)
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 lettera n);

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta le collettività, l'Associazione si propone di:

- operare nel territorio della provincia di Rovigo e sul territorio regionale per portare avanti l'iniziativa delle Adozioni a distanza, per promuovere, organizzare, coordinare ogni iniziativa che favorisca la conoscenza delle diverse realtà delle missioni cattoliche e laiche nei vari continenti diffondendo un autentico "spirito missionario", nonché la creazione di una struttura permanente per opere di concreta solidarietà a favore delle missioni;
- organizzare e promuovere momenti di riflessione spirituali, incontri con missionari e volontari in zona di missione, dibattiti, conferenze, seminari di studio, spettacoli ed altro per approfondire le tematiche missionarie, anche tramite collegamenti con altri comitati o associazioni, enti diversi e strutture pubbliche che possano manifestare interesse al tema;
- gestire un centro di raccolta permanente di indumenti nuovi od usati, medicinali, attrezzature varie, materiale didattico, derrate o quant'altro possa essere richiesto dalle missioni;
- raccogliere offerte da privati, enti pubblici e privati, associazioni, imprese, contributi dallo Stato, lasciti testamentari, da destinare, insieme alle altre entrate, all'acquisto di materiali specifici necessari in missione e per coprire le spese di spedizione del materiale inviato.
- destinare i materiali e le offerte di cui sopra per eventi straordinari e calamità naturali, nelle forme più idonee;
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l'apporto prevalente dei volontari associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Esse sono di carattere formativo - culturale e iniziative varie che possono in qualunque maniera aiutare direttamente o indirettamente i missionari nella promozione umana e cristiana. La loro individuazione è operata da parte dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono essere soci solo persone fisiche.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere

Julia Volayin Nabaze

al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, la cui entità sarà decisa dal Consiglio Direttivo, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare, nel rispetto del voto singolo, in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, e l'eventuale regolamento interno;
- contribuire, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, decadenza, recesso o esclusione.

L'associato decade se non rinnova, se dovuta, la tessera sociale può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che ne prende atto nella prima riunione utile. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere entro due mesi dal giorno di notifica della deliberazione all'Assemblea, che si esprime in modo insindacabile nella prima riunione utile. Fino alla scadenza dei termini di ricorso o fino alla delibera dell'assemblea se l'associato presenta ricorso, il provvedimento è sospeso. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Julie Ndayimihaze

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. L'unico organo per il quale può essere previsto un compenso è l'Organo di controllo, se prevista istituzione.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è l'organo sovrano. E' composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato al controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se presentano ricorso;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

Fulvia Ndayishimiye

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Si riunisce ogni volta che lo ritiene utile.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge il Presidente e il vicepresidente alla prima riunione dopo le elezioni,
- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- delibera sull'esclusione del socio e prende atto del recesso presentato dall'associato,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dallo stesso fra i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

Fulvia Volayin Nakaze

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Ha la funzione di organo controllo amministrativo e contabile e può partecipare alle riunioni degli organi sociali. Dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Art. 19

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20

(Patrimonio e Risorse economiche)

Il Patrimonio dell'Associazione è comprensivo di ricavi, proventi ed entrate, comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del presente statuto.

Le Risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

Fulvia Ndayimihaze

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Esercizio sociale e Bilancio)

L'Esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'Associazione)

Julie Ndayimihaze

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – (Norma transitoria)

L'Associazione continuerà ad essere soggetta al D.Lgs. 460/97, sino alla abrogazione del decreto stesso.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

